



SGS Statuten

Ai fini di una migliore leggibilità del testo, nel presente documento si utilizza solo la forma maschile. Ciononostante, si sottintende sempre anche la forma femminile.

Andreas Günthert

Indice

I	Nome, sede, lingua	3
§ 1	Nome	3
§ 2	Sede	3
§ 3	Lingua	3
II	Scopo	3
§ 4	Scopo	3
III	Obiettivi	4
§ 5	Obiettivi	4
IV	Soci, diritti	4
§ 6	Soci	4
§ 7	Modifica della condizione di socio	5
§ 8	Venir meno della condizione di socio	5
§ 9	Diritti	5
§ 10	Diritto di voto	5
§ 11	Quota associativa	6
§ 12	Interessi della società	6
V	Organizzazione della società	6
§ 13	Organi	6
1.	Assemblea dei soci	6
2.	Consiglio direttivo	7
3.	Comitato consultivo	8
4.	Gruppi di lavoro	9
5.	Presidente	9
6.	Segretario generale	10
7.	Tesoriere	10
8.	Revisori	10
§ 14	Sostanza	10

VI	Disposizioni finali	10
§ 15	Modifica dello Statuto	10
§ 16	Scioglimento della società	11
§ 17	Entrata in vigore	11
§ 18	Testo facente fede	11

I Nome, sede, lingua

§ 1 Nome

Con il nome «Società Svizzera di Senologia», in sigla SSS, viene fondata un'associazione di medici costituita ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice civile svizzero e dotata del seguente Statuto.

§ 2 Sede

La società ha sede presso l'indirizzo del suo Segretariato.

§ 3 Lingua

Le lingue ufficiali della società sono le lingue ufficiali della Svizzera. Per questioni scientifiche ed eventualmente per le riunioni, la lingua inglese può essere utilizzata come lingua ufficiale aggiuntiva.

II Scopo

§ 4 Scopo

1. Promozione delle conoscenze mediche e biologiche concernenti la ghiandola mammaria, in particolare relativamente alla prevenzione, diagnosi, terapia, follow-up e riabilitazione in casi di mastopatia benigna o maligna.
2. Promozione della collaborazione interdisciplinare tra i soci SSS, da una parte, e le associazioni specializzate interessate, dall'altra.
3. Cura dei contatti con gruppi specializzati internazionali, in particolare gruppi di interesse e società attive nel campo della senologia.
4. Tutela degli interessi economici e professionali dei soci in collaborazione con le associazioni specializzate competenti.
5. Ruolo di interlocutore con gli attori della sfera economica e politica e con le autorità nel campo interdisciplinare della senologia.

III Obiettivi

§ 5 Obiettivi

1. Promozione dell'aggiornamento, del perfezionamento e dell'attività scientifica dei soci attraverso corsi, congressi scientifici, seminari e comunicazioni.
2. Elaborazione di raccomandazioni e criteri di qualità. A tale scopo, la società può ricorrere alla collaborazione con altre organizzazioni.
3. Collaborazione attiva con altre organizzazioni, in particolare con la Lega contro il cancro, per il consolidamento di un marchio di qualità per i centri senologici.
4. Sostegno alle autorità (UFSP, swissmedic, ecc.) nell'elaborazione di basi legali, disposizioni normative e regolamenti.
5. Mantenimento e rafforzamento dei rapporti con associazioni e organizzazioni senologiche svizzere e straniere.

IV Soci, diritti

§ 6 Soci

La società si compone di:

1. **Soci ordinari**
Può essere ammesso in qualità di socio ordinario ogni medico interessato alla senologia, in Svizzera o all'estero.
2. **Soci onorari**
Un socio onorario è un medico o uno scienziato che ha prestato un contributo straordinario al raggiungimento degli obiettivi della SSS. Viene proposto dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci e viene eletto a maggioranza semplice dei presenti. Non versa alcuna quota associativa.
3. **Soci corrispondenti**
Possono essere ammesse in qualità di soci corrispondenti le organizzazioni con interessi affini alla senologia (ad es. associazione Breast Care Nurses, La Leche League, ecc.). Non versano alcuna quota associativa e non hanno diritto di voto.
4. **Soci liberi**
Sono soci liberi i soci andati in pensione. I soci liberi sono dispensati dal versamento della quota associativa, ma mantengono i diritti spettanti ai soci.

5. **Soci straordinari**

Possono essere ammessi in qualità di soci straordinari i medici senza titolo di specialista, i non medici o gli scienziati che nello svolgimento della propria professione hanno un contatto diretto con la senologia. Versano una quota associativa pari al 50% della quota associativa dei soci ordinari e non hanno diritto di voto.

6. **Soci junior**

Può essere ammesso in qualità di socio junior ogni medico-assistente o medico che segue un percorso formativo di perfezionamento nel campo della senologia e non ha ancora compiuto il 36° anno di età. I soci junior versano una quota associativa pari al 50% della quota associativa dei soci ordinari, hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e prendono attivamente parte al Gruppo di lavoro che gli corrisponde. Raggiunta l'età di 36 anni, diventano soci ordinari.

§ 7 Modifica della condizione di socio

La richiesta di modifica della propria condizione di socio va rivolta al Consiglio direttivo. Una volta approvata, la modifica entra in vigore con effetto immediato. Il socio che chiede di lasciare l'associazione o di assumere la condizione di socio libero è tenuto al versamento della quota associativa per l'anno amministrativo in corso.

§ 8 Venir meno della condizione di socio

1. Qualora la quota dovuta per il corrente anno amministrativo non venga corrisposta dopo il primo e unico sollecito.
2. In caso di riammissione, il socio è tenuto al pagamento di una tassa il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo.
3. Attraverso la comunicazione della propria volontà di lasciare l'associazione, presentata per iscritto alla prima Assemblea dei soci.
4. Espulsione
5. Morte

§ 9 Diritti

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, in seno alla quale hanno il diritto di chiedere la parola.

§ 10 Diritto di voto

Ogni socio ordinario, onorario, libero e junior ha diritto a un voto individuale nell'ambito dell'Assemblea dei soci. Non è ammessa delega di voto.

§ 11 Quota associativa

Ogni socio versa una quota annua valida per il periodo compreso tra due Assemblee successive (anno amministrativo). I soci onorari, liberi e corrispondenti sono dispensati dal pagamento della quota. I soci straordinari versano una quota pari al 50% della quota dovuta dai soci ordinari. L'importo della quota è fissato di volta in volta dall'Assemblea dei soci.

§ 12 Interessi della società

I soci sono tenuti a tutelare gli interessi della società. Ogni eventuale domanda relativa agli interessi della società va rivolta al Presidente o a una persona da lui nominata. Prima di esprimersi su questioni importanti dinanzi ai media o a terzi, il socio deve attendere che il Presidente si consulti con il Consiglio direttivo.

I soci devono identificare chiaramente come tali le proprie opinioni personali.

V Organizzazione della società

§ 13 Organi

1. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo della società. Viene convocata almeno una volta all'anno e si svolge di norma in coincidenza con un congresso scientifico.

- i) **Eventuali richieste da parte dei soci** devono essere fatte pervenire per iscritto al Presidente almeno due mesi prima dell'Assemblea dei soci.
- ii) **Le decisioni dell'Assemblea dei soci** vengono adottate con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti, è determinante il voto del Presidente.
- iii) **Un'Assemblea straordinaria dei soci** può essere convocata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è tenuto alla convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci qualora almeno un quinto dei soci con diritto di voto richieda la convocazione motivata di un'Assemblea straordinaria dei soci indicando per iscritto l'ordine del giorno desiderato.

vi) Consultazione

Per questioni improrogabili, il Consiglio direttivo può ricorrere allo strumento del sondaggio per conoscere l'opinione dei soci con diritto di voto (consultazione scritta).

- v) **Competenze dell'Assemblea dei soci**
- Effettua la revisione dello Statuto.
 - Dibatte il rendiconto di gestione e approva l'operato del Consiglio direttivo.
 - Elegge il Consiglio direttivo e due Revisori dei conti e conferma il Comitato consultivo e i presidenti dei Gruppi di lavoro.
 - Fissa le quote associative e il bilancio indicativo.
 - Elegge nuovi soci.
 - Vota l'espulsione dei soci sulla base di una raccomandazione del Consiglio direttivo.

2. **Consiglio direttivo**

Possono essere eletti a membro del Consiglio direttivo solo i soci ordinari. Il Consiglio direttivo si compone di:

- Presidente (con firma giuridicamente vincolante)
- Due Vicepresidenti
- Ex-presidente
- Segretario generale
- Tesoriere (con firma giuridicamente vincolante)
- Due consiglieri aggiunti (uno con funzione di Vicesegretario generale)

i) **Funzioni e competenze**

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della società.

Amministra gli affari della società in conformità allo Statuto e alla legge e la rappresenta anche nell'ambito di eventuali controversie giudiziarie.

Il contenuto delle riunioni del Consiglio direttivo viene verbalizzato e va trattato con riservatezza. A ogni modo, il Consiglio direttivo può stabilire caso per caso in quale forma e misura informare soggetti terzi circa le questioni trattate.

Il Consiglio direttivo segue le attività dei Gruppi di lavoro, alle cui riunioni e discussioni ha libero accesso.

ii) **Elezione e durata del mandato**

I membri del Consiglio direttivo vengono eletti nel corso dell'Assemblea annuale dei soci. Salvo diversa richiesta, la votazione avviene a scrutinio palese. Qualunque socio ordinario può chiedere che abbia luogo una votazione segreta. I membri permanenti del Consiglio direttivo restano in carica per la durata di due anni. La loro rielezione è possibile ma limitata a quattro mandati.

iii) **Decisioni**

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità dei voti, è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è tenuto a sottoporre alla votazione del Comitato consultivo decisioni strategicamente importanti incluse nell'ordine del giorno.

Per affari urgenti, il Presidente agisce d'intesa con i Vicepresidenti. Sulla decisione si pronuncia poi il Consiglio direttivo nell'ambito della sua prima riunione.

iv) **Anno finanziario e anno amministrativo**

L'anno finanziario corrisponde all'anno civile. L'anno amministrativo corrisponde al periodo di tempo compreso tra un'Assemblea dei soci e quella successiva o tra un congresso annuale e quello successivo. Per i soci è determinante l'anno amministrativo.

3. Comitato consultivo

Possono entrare a far parte del Comitato consultivo solo i soci ordinari e i soci junior.

Il Comitato consultivo si compone di un minimo di uno e un massimo di tre soci per ognuna delle seguenti specializzazioni in ambito senologico:

- genetica
- ginecologia
- oncologia medica
- chirurgia
- patologia
- chirurgia plastica
- radiologia
- radio-oncologia

I membri del Comitato consultivo vengono designati dal Consiglio direttivo. Prima della votazione, il Consiglio direttivo consulta l'associazione specializzata competente.

Fanno parte del Comitato consultivo anche i rappresentanti delle società consorelle con sede in Austria e Germania (un rappresentante per ogni società). Tali rappresentanti vengono proposti dalle rispettive società ed eletti dal Consiglio direttivo.

Da un punto di vista organizzativo, il Comitato consultivo affianca il Consiglio direttivo e ha funzioni consultive.

I membri del Comitato consultivo vengono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

I membri del Comitato consultivo restano in carica per la durata di due anni. La loro rielezione è possibile ma limitata a quattro mandati.

4. **Gruppi di lavoro**

- i) Ogni Gruppo di lavoro ha almeno un rappresentante in seno al Comitato consultivo, eletto dal Comitato stesso. Il Gruppo di lavoro può formulare proposte al riguardo.
- ii) Un Gruppo di lavoro è un gruppo di interesse composto da soci SSS, che si costituisce d'intesa con il Consiglio direttivo previa presentazione di una descrizione dei compiti, delle funzioni e delle attività.
- iii) Tutti i soci hanno il diritto di proporre al Consiglio direttivo la creazione di un Gruppo di lavoro.
- iv) Ogni Gruppo di lavoro viene istituito e sciolto dal Consiglio direttivo, al quale è subordinato. Il Gruppo di lavoro persegue gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo.
- v) Ogni Gruppo di lavoro si dota di un presidente, che è responsabile dinanzi al Consiglio direttivo.
- vi) Il presidente del Gruppo di lavoro o il rappresentante del Gruppo di lavoro in seno al Comitato consultivo presenta ogni anno al Consiglio direttivo un elenco dei suoi membri e una relazione sull'attività svolta. Egli può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
- vii) Il presidente del Gruppo di lavoro non entra necessariamente a far parte del Comitato consultivo, soprattutto se il Gruppo di lavoro è già rappresentato in seno al Consiglio direttivo o al Comitato consultivo da uno o più dei suoi membri.
- viii) Ogni Gruppo di lavoro può rivolgere al Consiglio direttivo una richiesta di sostegno finanziario o amministrativo da parte della società.
- ix) Scioglimento del Gruppo di lavoro
Un Gruppo di lavoro può essere sciolto solo dal Consiglio direttivo.

5. **Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In genere, viene proposto uno dei Vicepresidenti. Il processo deve avere cura di garantire la rotazione delle associazioni specializzate.

Il Presidente rappresenta la società sul fronte interno e su quello esterno.

Egli prepara, assieme al Segretario generale e ai Vicepresidenti, le riunioni del Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, che presiede. Può nominare uno dei Vicepresidenti a suo sostituto.

6. Segretario generale

Il Segretario generale dirige il Segretariato e assiste gli organi della società. In particolare, affianca il Presidente, il Consiglio direttivo e i suoi membri nelle fasi preparatorie delle decisioni e nella loro attuazione.

Redige, in collaborazione con il Presidente, l'ordine del giorno di riunioni e congressi.

Redige il verbale e invia gli inviti e gli annunci concernenti i congressi.

Informa i soci sulle questioni di interesse generale.

Si occupa del disbrigo e dell'archiviazione della corrispondenza della società.

Il Segretario generale può delegare le proprie incombenze ai suoi assistenti in seno al Segretariato.

È membro del Consiglio direttivo.

7. Tesoriere

Il Tesoriere amministra la sostanza commerciale e le entrate della società.

Redige il bilancio annuale e il bilancio preventivo e li presenta all'Assemblea dei soci.

In caso di rinnovo della carica durante l'anno finanziario, vanno effettuati un rendiconto intermedio e una revisione alla data del passaggio di consegne.

L'anno finanziario corrisponde all'anno civile.

8. Revisori

I Revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

Controllano il conto annuale della società.

Consegnano la loro relazione al Presidente quattro settimane prima dell'Assemblea dei soci.

§ 14 Sostanza

Qualunque decisione relativa alla sostanza va adottata dall'Assemblea dei soci.

VI Disposizioni finali

§ 15 Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno dieci soci ordinari.

Il contenuto della modifica deve essere fatto pervenire ai soci almeno due mesi prima dell'Assemblea dei soci, unitamente al parere del Consiglio direttivo e all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

La decisione sulla modifica dello Statuto spetta all'Assemblea dei soci e viene adottata con una maggioranza di due terzi dei presenti.

§ 16 Scioglimento della società

1. La società può essere sciolta solo se lo scioglimento viene approvato dai due terzi dei presenti all'Assemblea dei soci convocata specificamente a tale scopo.
2. Qualora non si raggiunga il quorum necessario per lo scioglimento della società, è possibile convocare, trascorso il termine minimo di sei mesi, una seconda Assemblea straordinaria dei soci con lo stesso obiettivo. In tal caso, la decisione sullo scioglimento della società è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
3. La liquidazione è di competenza del Consiglio direttivo ed eseguita conformemente alle disposizioni di legge.
4. In seguito alla liquidazione, l'archivio e il profitto di liquidazione vengono trasferiti all'ultimo Segretario generale eletto, con l'incarico di gestire l'archivio e il profitto di liquidazione per 5 anni e trasferirli ad un'eventuale società di nuova costituzione operante nel settore della senologia. Per adempiere a questo incarico, il Segretario generale sarà rimborsato adeguatamente con i proventi di liquidazione.
5. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla decisione di scioglimento e qualora non sia stata costituita alcuna nuova società ai sensi del par. 2, il profitto di liquidazione rimanente, dopo 5 anni dal termine della liquidazione, spetta alla FMH con l'incarico di utilizzare l'importo per lo stesso scopo della SSS sciolta.

§ 17 Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 28 settembre 2018, giorno della sua entrata in vigore. Esso sostituisce lo Statuto del 4 ottobre 2002.


§ 18 Testo facente fede

In caso di differenze tra le versioni del presente Statuto in lingua tedesca, francese, italiana e romancia, fa fede il testo tedesco.

Lugano, 28 settembre 2018



Prof. Dr. med. Andreas Günthert
Presidente



Dr. med. Elisabeth Garzoli
Segretaria generale